ALLEGATO "B " AL NUMERO 19.565 DI RACCOLTA

STATUTO E NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"NUOVASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Isernia la Società Cooperativa denominata: "NUOVASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2053 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo i propri fini sociali. La Cooperativa si propone di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività, nonché di procurare ai soci cooperatori rapporti di occupazione lavorativa continuativa e di tutelare e migliorare, in tal modo, le loro condizioni sociali, economiche e professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'interazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 art.1 comma 1 lettera A; la cooperativa intende inoltre contribuire alla modernizzazione dei servizi socio assistenziali attraverso attività di consulenza organizzativa, progettuale, formativa e attraverso la diffusione di nuove tecnologie informatiche e telematiche (ICT) specifiche per i servizi socio sanitari. I soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. A tal fine la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività: - Gestione di servizi di carattere Sociale e/o Sanitario forniti in ambiente Domiciliare e/o Residenziale tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Attività di assistenza domiciliare e scolastica rivolta a

tutti i soggetti a rischio di emarginazione o istituzionalizzazione e non, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giovani, anziani, disabili, disadattati psichici e fisici, pazienti affetti da gravi patologie che necessitano di sostegno sociale e/o sanitario;
- Attività di assistenza scolastica, residenziale, servizi ludico-educativi e formativi rivolti a soggetti in giovane età, svantaggiati e non; - Gestione di strutture residenziali, semiresidenziali, assistenziali e di socializzazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, residenze per anziani, residenze protette, centri diurni per disabili fisici e psichici, centri di prima accoglienza per immigrati, centri formativi e di socializzazione rivolti a giovani e adolescenti; - Strutture educative, di formazione sociale e professionale; - Gestione di centri di accoglienza per immigrati e/o per soggetti di qualunque natura bisognosi di assistenza immediata; - Gestione di centri finalizzati all'assistenza psicologica delle famiglie e dei soggetti in difficoltà; - Gestione di centri sportivi per attività in favore di persone disabili; - Gestione di centri polifunzionali, mediateche, ludoteche e similari; - Servizi domiciliari di assistenza e sostegno e riabilitazione per tutti i soggetti svantaggiati; - Fornitura per Enti pubblici e privati, gestori di servizi Sociali e Sanitari e/o per privati cittadini di prestazioni di carattere Sanitario e Sociale, che implicano eventualmente anche la fornitura, l'utilizzo e la manutenzione di attrezzature elettromedicali e/o per telemedicina e/o trasmissione dati e/o immagini; - Consulenze gestionali, organizzative e progettuali per gestori, pubblici o privati, di servizi di carattere Sociale e/o Sanitario ivi compreso lo sviluppo di software gestionali dedicati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software per cartelle cliniche informatizzate, gestione pazienti, gestione prestazioni sociosanitarie, gestione protezione e prevenzione, codifica SDO, gestione DRG e similari; - Fornitura di servizi reali e attività logistiche in outsourcing per conto di gestori di servizi sociali e sanitari, pubblici e/o privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: progettazione e/o gestione di banche dati aziendali anche in telelavoro quali gestione dati sanitari, gestione e archiviazione ottica documenti, gestione prestazioni sociosanitarie, gestione protezione e prevenzione, gestione SDO, gestione DRG, attività di segretariato sociale e di front office anche tramite call center, servizi legati al comfort alberghiero dei degenti; - Attività di gestione a distanza di servizi sociosanitari ivi compresa la fornitura, gestione e manutenzione di attrezzature e software per telecontrollo e telegestione in genere, telemedicina, telecardiologia, teleconferenza, teleconsulto, trasmissione dati e immagini; - Gestione di centrali operative comprensive di apparati periferici e relative banche dati tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo, centrali dedicate ad attività di tele controllo, telegestione, telemedicina, telesoccorso, teleconsulto, archivi immagini e dati con eventuale gestione tessere e smart-card; - Attività di ricerca, consulenza e formazione rivolta alla qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli operatori socio-sanitari pubblici, privati o del volontariato, ivi compresa la formazione a distanza; - Progettazione, organizzazione e gestione di eventi promozionali di studio o divulgativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, congressi, work shop, pubblicazione tipografica o su supporti multimediali di atti, riviste, brochure o qualunque altro materiale informativo; - Gestione reti Aziendali e extraziendali per trasmissione fonia/dati/immagini per conto di soggetti pubblici o privati operanti nei servizi sociali, sanitari ed educativi. Inoltre, per il conseguimento dei propri fini, la cooperativa potrà sviluppare, a seconda delle circostanze, le varie attività indicate e altre attività a queste connesse o affini, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria neces-

sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici o privati, terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possano tornare utili a tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indiretta mente ai medesimi. Potrà, inoltre, stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro del Lavoro nonché alle organizzazioni territoriali e settoriali di queste, costituire fondi per l'ammodernamento tecnologico e per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.59 del 31/10/92 e successive modifiche e integrazioni. Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente Statuto la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o in R.TI., e richiedere ed utilizzare fondi comunitari, statali, regionali o locali o di organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione, sempre nel rispetto della vigente normativa. Al fine di raggiungere gli scopi mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non in forma occasionale, ovvero qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità alla delibera C.I.C.R del 3 marzo 1994. Resta pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa può svolgere la propria attività con terzi non soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.. Possono essere soci cooperatori: - le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa nei settori di cui all'oggetto sociale, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto, e costituiscono un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme disciplinate per la prestazione di attività lavorativa di natura subordinata, parasubordinata o autonoma della prestazione; - le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381; Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella del-

la cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria; b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; c) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso; d) in caso di persona giuridica, i dati societari (denominazione, sede, legale rappresentanza, attività esercitata, numero dei soci), la qualità della persona che sottoscrive la domanda, l'organo sociale deliberante la domanda e l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, con allegazione della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione dell'organo sociale sulla domanda; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti da eventuali regolamenti interni; - l'indicazione delle specifiche competenze possedute. Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. I soci cooperatori con rapporti di lavoro subordinato non possono aderire a Cooperative che perseguano gli stessi scopi sociali e che svolgano attività in concorrenza, nonché prestare attività

lavorativa in favore di terzi concorrenti, salva deroga motivata ed autorizzata dal CdA. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: - Se il socio è persona fisica: per recesso, decadenza, esclusione, interdizione, inabilitazione, sottoposizione ad amministrazione di sostegno o per causa di morte; - Se il socio è persona giuridica: per recesso, decadenza, esclusione, sottoposizione a qualsivoglia procedura concorsuale, liquidazione o scioglimento.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; b) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi; c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi; d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo. L'esclusione con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di

esclusione. Anche a prescindere dalla deliberazione dello stato di crisi, in caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi, con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo. L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro: 1- Anzianità in associazione; 2- professionalità; 3- carichi di famiglia; 4- anzianità di età. In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori o di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 12 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 14 (Soci volontari)

Il numero dei soci volontari non può essere in ogni caso superiore al numero dei soci lavoratori dipendenti. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro dei volontari la cui tenuta ed aggiornamento sono obbligatori. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le modalità di sottoscrizione delle quote del capitale sociale e l'importo della tassa d'ammissione dovuta dai soci volontari, nonché altri eventuali rapporti tra gli Stessi e la Cooperativa non compresi nel presente Statuto, verranno stabiliti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a euro 25. Ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere o acquistare almeno 20 quote. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, cosi come previsto al successivo articolo 18.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; b) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati: - 1 voto fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto; - 2 voti oltre 10.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto; - 3 voti oltre 50.001. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i vo-

ti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito: 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 25. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 25. Ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere o acquistare almeno 20 quote. 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 3) dall'eventuale sovrapprezzo, delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7; 4) dalla riserva straordinaria; 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59. In ogni caso è espressamente vietata la distribuzione sotto forma di dividendi, di avanzi di gestione, di riserve e di qualunque somma imputabile ai proventi dell'attività della cooperativa.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca del Consiglio di Ammini-

strazione; c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo; e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato, ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione; g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni; h) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo; i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; l) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 25 (Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 26.

Art. 27 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-

re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia o componente dell'Organo di controllo, se nominato. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi delegato. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito. I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori. L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi b) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa; Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di

quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega . Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi ai componenti dello stesso, oppure a soci, per specifiche attività o progetti riguardanti le attività sociali che richiedano specifici requisiti dagli stessi posseduti.

Art. 31 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un numero ci consiglieri pari ad un terzo del totale dei componenti. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o messaggi whatsapp o similari muniti di attestazione di ricevimento, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In ogni caso la convocazione sarà validamente effettuata ove sia presente la totalità dei consiglieri.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere atti e documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di con-

trollo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio. La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori hanno diritto al compenso così come determinato dall'Assemblea dei soci; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro mansioni

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'articolo 2477 del codice civile. La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo, obbligatoria solo quando costituito in forma collegiale, può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori; b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori; c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regolamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari; c) non potrà distribuire riserve; d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative sociali", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

(firmato in originale)

Joanna Jadwiga Madejska

Notaio Mariano Sannino (Sigillo)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO,** Notaio in Isernia iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, ai sensi dell'art. 73 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22, comma 2, del CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche),

CERTIFICO

che la presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale cartaceo dell'atto **a mio rogito** su supporto analogico depositato nei miei atti e munito delle prescritte firme.

Si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

Isernia, addì ventiquattro settembre duemilaventisei

E' possibile effettuare la verifica della firma digitale apposta dal sottoscritto Notaio all'indirizzo internet https://vol.ca.notariato.it/

(firmato digitalmente):

Notaio Mariano Sannino